Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 55

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 2 marzo 1967 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 febbraio 1967, n. 48.

Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica. Pag. 1162

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 1967.

Scioglimento del Consiglio comunale di Montesarchio (Benevento) . . . . Pag. 1168

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 1967.

Scioglimento del Consiglio comunale di Alba Adriatica (Teramo) . . . . Pag. 1169

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1966.

Determinazione, ai fini degli assegni familiari, del valore delle prestazioni in natura corrisposte a titolo ed in sostituzione della mensa aziendale ai lavoratori dipendenti dalle aziende industriali della provincia di Belluno . Pag. 1170

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1966.

Modificazioni al decreto ministeriale 9 settembre 1964, relativo all'istituzione e funzionamento di classi di scuola secondaria di primo grado con insegnamento televisivo. Pag. 1170

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1967.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica della ditta « Lirca », sita in Milano . . . . Pag. 1170

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1967.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° ottobre 1975. Pag. 1171

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1967.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa edile lavoranti carpentieri, con sede in Milano, e nomina del commissario liquidatore . . . . . Pag. 1172

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1967.

Composizione del Consiglio nazionale del notariato. Pag. 1172

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1967.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia Pag. 1173

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa agricola di consumo, con sede in Torre S. Maria (Sondrio) . . . . Pag. 1173

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Termini Imerese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965. Pag. 1173

Autorizzazione al comune di Paternò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 1173

Autorizzazione al comune di Roccasicura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . Pag. 1173

Autorizzazione al comune di San Pietro Avellana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966. Pag. 1173

Autorizzazione al comune di Calvanico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 1173

Ministero del tesoro:

Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 1174

Avviso di rettifica . . . . Pag. 1174

Ministero del commercio con l'estero: Comunicato. Pag. 1174

Ministero della pubblica istruzione:
Autorizzazione all'Università di Pavia ad accettare una donazione . . . . Pag. 1174
Esito di ricorso . . . . Pag. 1174

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia: Sostituzione di un componente effettivo e di uno supplente della Commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte di appello di L'Aquila . Pag. 1175

Ufficio medico provinciale di Potenza: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Potenza. Pag. 1175

Ufficio medico provinciale di Roma: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Roma . . Pag. 1175

Ufficio medico provinciale di Ancona: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona . Pag. 1176

Ufficio medico provinciale di Novara: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Novara . Pag. 1176

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 febbraio 1967, n. 48.

Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

ATTRIBUZIONI ED ORDINAMENTO DEL MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Art. 1.

(*Nuova denominazione del Ministero*)

Il Ministero del bilancio assume la denominazione di « Ministero del bilancio e della programmazione economica ».

Art. 2.

(*Attribuzioni del Ministero in materia di bilancio, economica e finanziaria*)

Il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica:

a) collabora con il Ministro per il tesoro all'impostazione generale lel bilancio di previsione in vista delle finalità generali della programmazione economica, fermo restando il disposto dell'articolo 34 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 1° marzo 1964, n. 62;

b) presenta al Parlamento, con il Ministro per il tesoro, entro il mese di marzo la Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente ed entro il mese di settembre la Relazione previsionale e programmatica per l'anno successivo;

c) entro il primo giorno non festivo di ottobre fa la esposizione economico-finanziaria al Parlamento di cui all'articolo 80 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dall'articolo 1 della legge 1° marzo 1964, n. 62;

d) dà il proprio concerto ai Ministri interessati per la presentazione dei provvedimenti legislativi che comportino autorizzazione di spese correnti od in conto capitale per un importo superiore ad un miliardo di lire ovvero che comportino autorizzazione di spese in conto capitale poste a carico di più esercizi finanziari, qualunque sia l'ammontare, nonchè alla presentazione dei provvedimenti legislativi che comportino diminuzione di entrate od istituzione di nuovi tributi o modificazioni nei riguardi dei tributi vigenti.

Art. 3.

(*Attribuzioni del Ministro in materia di programmazione economica*)

Il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica:

a) provvede, con i criteri e le modalità stabiliti dalla legge sulle procedure della programmazione economica, alla elaborazione dello schema di programma economico nazionale da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del C.N.E.L.;

b) partecipa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati, alla presentazione al Parlamento del disegno di legge di approvazione del programma economico nazionale;

c) dà preventivo parere ai disegni di legge e agli atti aventi forza di legge rilevanti ai fini del programma economico nazionale nonchè alle variazioni di bilancio e, informandone il Presidente del Consiglio dei Ministri agli effetti del coordinamento, promuove le iniziative necessarie per l'attuazione del programma stesso e verifica la rispondenza dei piani esecutivi dei vari Ministeri alle direttive del programma;

d) riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Comitato interministeriale di cui all'articolo 16 sull'attuazione del programma.

Art. 4.

(*Partecipazione del Ministro a Comitati di Ministri ed al Consiglio supremo di difesa*)

Il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica partecipa ai Comitati di Ministri con competenza in materia economica e finanziaria o che comunque interessi la programmazione economica. Egli fa, altresì, parte del Consiglio supremo di difesa, istituito con legge 28 luglio 1950, n. 624.

Art. 5.

(*Organizzazione interna del Ministero*)

Il Ministero del bilancio e della programmazione economica esercita i compiti ad esso demandati dalla presente legge mediante i seguenti uffici:

a) Segreteria della programmazione;

b) Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica;

c) Direzione per gli affari generali.

All'amministrazione del personale provvede un apposito servizio.

Art. 6.

(*Ragioneria centrale presso il Ministero*)

E' istituita presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica una Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro.

Art. 7.

(*Consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica*)

E' costituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica un « Consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica » con compiti consultivi sulle questioni in ordine alle quali il Ministro ritenga di conoscerne il parere.

Il Consiglio tecnico-scientifico è composto di nove membri, scelti dal Comitato dei Ministri di cui all'articolo 16, su proposta del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, tra professori di ruolo universitario e tra eminenti personalità della scienza e della tecnica.

I membri del Consiglio tecnico-scientifico durano in carica tre anni e sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il presidente è nominato tra i membri del Consiglio stesso con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica.

Alla segreteria del Consiglio provvede la segreteria della programmazione.

Con decreto del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, di concerto con il Ministro per il tesoro, viene determinata la misura dei compensi spettanti ai membri del Consiglio tecnico-scientifico.

Art. 8.

(*Commissione consultiva interministeriale per la programmazione economica*)

E' costituita presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica una Commissione consultiva interministeriale per l'esame dei problemi pertinenti alle varie Amministrazioni in materia di programmazione. Detta Commissione è presieduta dal Ministro e ne fanno parte il segretario della programmazione, il direttore generale per l'attuazione della programmazione economica e rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di ciascun Ministero.

Possono essere chiamati a farne parte anche funzionari designati dai Ministri senza portafoglio.

Alla nomina dei rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su designazione dei Ministri interessati.

Alla segreteria della Commissione provvede la Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica.

Art. 9.

(*Commissione consultiva interregionale*)

E' costituita presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica una Commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le Regioni in materia di programmazione.

Detta Commissione è presieduta dal Ministro o da un suo delegato e ne fanno parte i rappresentanti delle Amministrazioni regionali, i rappresentanti delle province di Trento e Bolzano e, fino alla prima elezione dei Consigli regionali, i presidenti dei Comitati regionali per la programmazione.

Alla segreteria della Commissione provvede la Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica.

Art. 10.

(*Segretario della programmazione*)

Il segretario della programmazione attende alla preparazione dei documenti programmatici, impartisce le direttive tecniche all'Istituto di studi per la programmazione economica in ordine all'attività da svolgere ai sensi dell'articolo 19 e dirige la segreteria della programmazione.

L'incarico di segretario della programmazione è conferito con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica. Nelle stesse forme l'incarico può essere revocato.

L'incarico è incompatibile con ogni altra attività.

Se l'incarico è conferito a persona che sia già dipendente dello Stato, si provvede al suo collocamento fuori ruolo nelle forme previste dal rispettivo ordinamento.

Se l'incarico è conferito a persona estranea all'Amministrazione statale, alla stessa compete il trattamento economico inerente alla qualifica di direttore generale.

Al segretario della programmazione è attribuita una indennità di carica la cui misura sarà determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica e con il Ministro per il tesoro.

Il segretario della programmazione fa parte del Consiglio di amministrazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Art. 11.

(*Ruolo del personale per i compiti della programmazione*)

Per i compiti di studio e di attuazione della programmazione è istituito un ruolo di consiglieri economici nel campo tecnico ed economico. Il ruolo ha una dotazione organica di trenta unità, distinta come dalla allegata tabella *A*.

Detto personale assume lo stato giuridico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.

La nomina a consigliere economico di terza classe ha luogo mediante pubblico concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare:

a) liberi docenti;

b) professori ordinari degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, nonchè assistenti universitari ordinari, straordinari e volontari i quali abbiano prestato almeno tre anni di effettivo servizio alla data del bando di concorso;

c) laureati iscritti ad albi professionali da almeno cinque anni alla data del bando di concorso;

d) appartenenti alle carriere direttive di tutte le Amministrazioni dello Stato ed impiegati delle carriere direttive degli enti pubblici, forniti di laurea, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe od equiparata;

e) impiegati di prima categoria di aziende, istituti e di organismi internazionali forniti di laurea, i quali comprovino di avere svolto funzioni di studio, di indagine e di ricerca in discipline tecnico-economiche per almeno cinque anni alla data del bando di concorso. In tal caso l'ammissione al concorso ha luogo con provvedimento del Ministro su parere del Consiglio di amministrazione.

Possono essere ammessi al concorso, di cui al comma precedente, anche i laureati che abbiano prestato servizio presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica con incarichi professionali o di impiego privato, ai sensi dell'articolo 14 per un periodo non inferiore a cinque anni.

I partecipanti al concorso di cui al presente articolo debbono essere in possesso dei requisiti generali per l'accesso agli impieghi civili dello Stato, salvo quello del limite di età, che, per gli appartenenti alle categorie indicate nei punti *a*), *c*) ed *e*) è stabilita in anni quaranta.

Art. 12.

(*Promozioni e nomina di consiglieri economici*)

La promozione a consigliere economico di seconda classe si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i consiglieri economici di terza classe che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

I consiglieri economici di prima classe sono nominati con decreto del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, sentito il Consiglio di amministrazione, tra i consiglieri economici di seconda classe e il personale con qualifiche equiparate del Ministero che abbiano compiuto almeno tre anni di permanenza nella qualifica.

Nella prima attuazione della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio e per la programmazione economica e per il tesoro, possono essere nominate consigliere economico di prima classe persone altamente qualificate esperte in discipline tecnico-economiche o giuridico-amministrative, per non più di un terzo dei posti dell'organico dei consiglieri economici di prima classe.

Le persone predette debbono essere in possesso dei requisiti generali per l'accesso agli impieghi civili dello Stato, salvo i limiti di età.

Art. 13.

(*Delega e disposizioni per l'istituzione dei ruoli organici del personale delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva, nonchè del personale ausiliario, e per l'inquadramento in detti ruoli*)

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le norme occorrenti per l'istituzione degli altri ruoli organici del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica e per la disciplina delle relative carriere, con l'osservanza dei princìpi e criteri direttivi risultanti dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

La consistenza organica complessiva dei ruoli da istituire ai sensi del comma precedente dovrà essere contenuta nei limiti strettamente indispensabili alle esigenze dei servizi e non superare, comunque, le 270 unità da ripartire nelle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria.

Le norme delegate disciplineranno, altresì, la prima formazione dei ruoli in base al criterio di inquadrare in essi, a domanda, il personale statale di ruolo, che sia in servizio al Ministero del bilancio od alla Segreteria generale del Comitato interministeriale per la ricostruzione (C.I.R.), almeno dal 30 giugno 1966. Detto inquadramento verrà effettuato nella corrispondente carriera cui l'impiegato appartiene e nella qualifica rivestita o equiparata ovvero in quella immediatamente superiore, se in possesso dell'anzianità necessaria per l'ammissione agli scrutini di merito comparativo per la promozione alla qualifica stessa.

Il provvedimento delegato di istituzione dei ruoli potrà prevedere, per la durata di non oltre un triennio, la riduzione pari alla metà — e comunque di un massimo di trenta mesi — dell'anzianità prevista per l'avanzamento o per l'ammissione agli esami. Tale riduzione non può essere utilizzata per più di una promozione.

In sede di attuazione degli inquadramenti di cui ai precedenti commi per gli impiegati delle carriere speciali, muniti di titolo di studio, che siano stati dichiarati vincitori dei concorsi per esame speciale, previsti dall'articolo 365 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si applicano le disposizioni degli articoli 361 lettera *c*) e 368 lettera *a*) del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nei posti eventualmente disponibili dopo l'inquadramento di cui al terzo comma potrà prevedersi l'inquadramento, con le stesse modalità ivi stabilite, del personale statale di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato che ne faccia domanda.

Nel ruolo della carriera esecutiva potranno essere inquadrati anche impiegati della carriera ausiliaria e della carriera ausiliaria tecnica che abbiano espletato, almeno per un biennio, presso il Ministero del bilancio o presso la Segreteria generale del Comitato interministeriale per la ricostruzione (C.I.R.) mansioni proprie della carriera esecutiva conseguendo il giudizio di ottimo.

Un quarto dei posti disponibili nel ruolo della carriera di concetto dopo gli inquadramenti disposti dai precedenti commi può essere attribuito con le modalità previste dall'art. 15 della legge 12 agosto 1962, n. 1289.

Il provvedimento delegato potrà anche stabilire che una aliquota non superiore alla metà dei posti che risulteranno disponibili nella qualifica iniziale dei singoli ruoli dopo gli inquadramenti di cui ai precedenti commi, sia conferita mediante concorso per esami, riservato al personale distaccato da altri Enti o comunque in servizio presso il Ministero o presso la Segreteria generale del Comitato interministeriale per la ricostruzione (C.I.R.) almeno dal 30 giugno 1966 e che sia in possesso dei titoli e dei requisiti richiesti, salvo quello del limite di età.

Al personale che verrà addetto agli apparati grafici ed a stampa eliocianografici, fotografici ed elettrocontabili è estesa, a decorrere dalla data dell'inquadramento nei ruoli del Ministero, l'indennità prevista dall'artico-

lo 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324, mentre il compenso per lavoro straordinario può essere corrisposto allo stesso personale anche oltre i limiti fissati dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e dalle successive modificazioni.

Le norme delegate disciplineranno, altresì, l'inquadramento a domanda dei sottufficiali e militari di truppa in carriera continuativa o raffermati, in servizio presso il Ministero del bilancio o la Segreteria generale del C.I.R. almeno dal 30 giugno 1966, nei ruoli organici ai sensi del precedente terzo comma con le opportune norme di equiparazione.

Art. 14.

(Conferimento di incarichi professionali ed assunzioni di personale specializzato)

In relazione a particolari esigenze, il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica è autorizzato a conferire, prescindendo dalle limitazioni di cui all'articolo 380, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, speciali incarichi professionali ad esperti estranei all'Amministrazione dello Stato, con la remunerazione da stabilire con il decreto di conferimento dell'incarico, anche in deroga alle vigenti disposizioni.

Il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica può assumere personale specializzato per i compiti della programmazione con contratti a termine regolati dalle norme sull'impiego privato, da utilizzare entro e non oltre il primo quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il contingente di personale specializzato da assumere a contratto, ai sensi del comma precedente, è determinato con decreto del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, di concerto con il Ministro per il tesoro. Con apposito disciplinare da adottarsi con decreto del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, di concerto con il Ministro per il tesoro saranno stabilite le modalità di retribuzione e le altre norme necessarie ad integrare la disciplina del rapporto, al quale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 9 e 12 della legge 23 giugno 1961, n. 520.

Art. 15.

(Esecuzioni di indagini da parte di istituti di ricerca)

Per le indagini, gli studi e le rilevazioni da compiere ai fini della presente legge, il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica si avvale dell'Istituto di studi per la programmazione economica (I.S.P.E.), di cui all'articolo 19.

Si avvale, inoltre, dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (I.S.C.O.) e dell'Istituto centrale di statistica (I.S.T.A.T.).

L'esecuzione di particolari indagini o studi può essere affidata ad altri Enti pubblici, oppure a società ed associazioni anche non riconosciute, ancorchè straniere, qualora eccezionali e speciali circostanze, motivate nel decreto di approvazione della convenzione emanato dal Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, di concerto con quello per il tesoro, dovessero richiederlo.

Le Regioni e le Provincie di Trento e di Bolzano possono richiedere agli Istituti, di cui al primo e secondo comma, elementi necessari all'adempimento dei propri compiti in ordine alla programmazione economica.

TITOLO II.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Art. 16.

(Costituzione ed attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica)

E' costituito il « Comitato interministeriale per la programmazione economica ».

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è costituito in via permanente dal Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, che ne è Vice-presidente, e dai Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per le finanze, per l'industria e commercio, per l'agricoltura e foreste, per il commercio con l'estero, per le partecipazioni statali, per i lavori pubblici, per il lavoro e la previdenza sociale, per i trasporti e l'aviazione civile, per la marina mercantile e per il turismo e lo spettacolo nonchè dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.

Ferme restando le competenze del Consiglio dei Ministri e subordinatamente ad esse, il Comitato interministeriale per la programmazione economica predispone gli indirizzi della politica economica nazionale; indica, su relazione del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, le linee generali per la elaborazione del programma economico nazionale e, su relazione del Ministro per il tesoro, le linee generali per la impostazione del progetto di bilancio di previsione dello Stato, nonchè le direttive generali intese all'attuazione del programma economico nazionale ed a promuovere e coordinare a tale scopo l'attività della pubblica Amministrazione e degli enti pubblici; esamina la situazione economica generale ai fini della adozione di provvedimenti congiunturali.

Promuove, altresì, l'azione necessaria per l'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche economiche degli altri Paesi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (C.E.C.A.), della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea dell'energia atomica (C.E.E.A.), secondo le disposizioni degli Accordi di Parigi del 18 aprile 1951, ratificati con legge 25 giugno 1952, n. 766, e degli Accordi di Roma del 25 marzo 1957 ratificati con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

Sono chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato altri Ministri, quando vengano trattate questioni riguardanti i settori di rispettiva competenza. Sono altresì chiamati i Presidenti delle Giunte regionali, i Presidenti delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, quando vengano trattati problemi che interessino i rispettivi Enti.

Partecipa alle riunioni del Comitato, con le funzioni di segretario, il Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica.

Alle sedute del Comitato interministeriale per la programmazione economica possono essere invitati ad intervenire il Governatore della Banca d'Italia, il Presidente dell'Istituto centrale di statistica, il segretario della programmazione.

Per l'esame dei problemi specifici il Comitato può costituire nel suo seno Sottocomitati.

I servizi di segreteria del Comitato sono affidati alla Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica del Ministero del bilancio e della pro-

grammazione economica. Per tali servizi possono essere addetti presso il Ministero funzionari di altra Amministrazione a richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 17.

(Approvazione da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica del programma annuale di attività dell'Istituto centrale di statistica in materia di programmazione economica).

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica approva il programma annuale di attività dell'Istituto centrale di statistica per quanto concerne le rilevazioni interessanti la programmazione economica, ferme restando, per la vigilanza dell'Istituto le disposizioni di cui al regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238.

A modifica dell'articolo 5, n. 2 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, entrano a far parte del Consiglio superiore di statistica un funzionario designato dal Ministro per il bilancio e per la programmazione economica ed un funzionario designato dal Ministro per il tesoro, elevandosi da 14 a 16 il numero complessivo dei componenti il Consiglio.

Il rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica è chiamato a far parte anche del Comitato amministrativo di cui all'articolo 7 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238.

Art. 18.

(Soppressione del Comitato interministeriale per la ricostruzione e delega per il riordinamento degli altri Comitati interministeriali con competenza in materia economica e finanziaria).

Il Comitato interministeriale per la ricostruzione (C.I.R.) istituito in base al decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 432, è soppresso.

I compiti affidati al Comitato interministeriale per la ricostruzione dalle vigenti disposizioni sono demandati al Comitato interministeriale per la programmazione economica. Per i compiti previsti dalla legge 2 marzo 1963, n. 283, il Comitato interministeriale per la programmazione economica è integrato dal Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e dai Ministri per la pubblica istruzione e per la difesa; alle sedute partecipa il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato a provvedere alla soppressione del Comitato permanente per le partecipazioni statali, istituito in base alla legge 22 dicembre 1956, n. 1589, e del Comitato interministeriale per l'E.N.E.L., istituito in base alla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, distinguendo, in relazione alle esigenze di coordinamento con la programmazione, le attribuzioni da trasferire al Comitato interministeriale per la programmazione economica o ad apposito Sottocomitato costituito in seno a tale organo, da quelle da attribuire rispettivamente alla competenza del Ministero delle partecipazioni statali ed al Ministero dell'industria e commercio.

Con la stessa legge delegata saranno disciplinate le funzioni trasferite al Comitato interministeriale per la programmazione economica o al Sottocomitato secondo i criteri rispettivamente previsti dalla legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Comitato permanente per le partecipazioni statali e dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, istitutiva del Comitato interministeriale per l'E.N.E.L., con le opportune modifiche occorrenti anche ai fini di un più efficace svolgimento dei compiti trasferiti.

Salvo quanto disposto nei precedenti commi, il Governo della Repubblica è altresì delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per il riordinamento delle attribuzioni e della composizione dei Comitati di Ministri aventi competenza in materia economica e finanziaria. Tale riordinamento sarà informato ai seguenti criteri direttivi:

revisione delle attribuzioni dei singoli Comitati al fine di eliminare duplicazioni o interferenze e di coordinare l'azione di detti organismi con quella del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

soppressione di Comitati di Ministri, le cui attribuzioni possono essere trasferite, per identità di compiti o per un più efficace svolgimento degli stessi, al Comitato interministeriale per la programmazione economica o ad appositi Sottocomitati da costituirsi in seno al Comitato stesso.

TITOLO III.
ISTITUTO DI STUDI PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (I.S.P.E.)

Art. 19.

(Costituzione e attribuzioni dell'I.S.P.E.)

E' costituito, con sede in Roma, l'Istituto di studi per la programmazione economica (I.S.P.E.), cui è demandato di procedere ad indagini, ricerche e rilevazioni inerenti alla programmazione economica ai fini della preparazione dei documenti programmatici, secondo le direttive del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Art. 20.

(Organi dell'I.S.P.E.)

Sono organi dell'Istituto di studi per la programmazione economica:

il Presidente;
il Comitato amministrativo;
il Collegio dei revisori.

Art. 21.

(Presidente dell'I.S.P.E.)

Presidente dell'Istituto di studi per la programmazione economica è il Ministro per il bilancio e la programmazione economica.

Art. 22.

(Comitato amministrativo dell'I.S.P.E.)

Il Comitato amministrativo è composto dal presidente dell'Istituto e da otto membri, dei quali due designati dal Ministero del bilancio e della program-

mazione economica, tre dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, due dal Ministero del tesoro ed un rappresentante del personale dell'Istituto stesso, da designarsi ai sensi dello statuto.

Art. 23.

(Attribuzioni del Comitato amministrativo dell'I.S.P.E.)

Il Comitato amministrativo dell'Istituto di studi per la programmazione economica provvede all'amministrazione dell'Istituto ed in particolare:

a) approva i bilanci preventivi e consuntivi;

b) autorizza le spese di carattere straordinario;

c) adotta i provvedimenti di assunzione del personale, in conformità alle norme stabilite nella deliberazione di cui al successivo articolo 26 ed ogni altro provvedimento che ad esso riservi lo statuto.

I bilanci preventivi e consuntivi, nonchè copia delle deliberazioni adottate dal Comitato amministrativo, sono comunicati al Ministero del bilancio e della programmazione economica ai fini della vigilanza prevista dal precedente articolo 19.

Le deliberazioni del Comitato amministrativo sono esecutive dopo venti giorni dall'invio delle rispettive copie al Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Art. 24.

(Deliberazioni dello statuto e organizzazione interna dell'Istituto)

Nella sua prima sessione il Comitato amministrativo delibererà lo statuto dell'Istituto, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, sulla proposta del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Lo statuto determinerà l'organizzazione dell'Istituto.

Art. 25.

(Collegio dei revisori dei conti dell'I.S.P.E.)

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto di studi per la programmazione economica è nominato con decreto del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica e dura in carica tre anni.

Esso è composto di tre membri di cui uno, che lo presiede, è designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e gli altri due sono designati rispettivamente dal Ministero del bilancio e della programmazione economica e dal Ministero del tesoro.

Il Collegio dei revisori ha i seguenti compiti e poteri:

a) vigilare sulla osservanza della legge da parte del Comitato amministrativo;

b) accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;

c) eseguire il riscontro finanziario della gestione;

d) redigere apposite relazioni ai bilanci preventivi e consuntivi dell'Istituto.

Art. 26.

(Del personale dell'I.S.P.E. e del relativo trattamento economico)

La consistenza numerica del personale necessario per le esigenze funzionali dell'Istituto, nonchè lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e di previdenza e quiescenza del personale medesimo sono stabiliti con deliberazione del Comitato amministrativo da sottoporre alla approvazione del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 27.

(Trattamento tributario nei riguardi dell'I.S.P.E.)

Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto in genere stabiliti dalle leggi generali, escluse le tasse postali telegrafiche e telefoniche, l'Istituto di studi per la programmazione economica è parificato alle Amministrazioni dello Stato.

Art. 28.

(Controllo della Corte dei conti nei riguardi dell'I.S.P.E).

La gestione finanziaria dell'Istituto è assoggettata al controllo della Corte dei conti a norma degli articoli 4, 5 e 6 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 29.

(Fondo di funzionamento dell'I.S.P.E.)

Alle spese per il funzionamento dell'Istituto di studi per la programmazione economica si provvede con un contributo annuo di lire 250 milioni a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI E FINANZIARIE

Art. 30.

(Rappresentanza del Ministero in seno ad enti ed istituti pubblici)

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per la integrazione con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica degli organi deliberativi degli enti ed istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico, che svolgano funzione economica e sociale rilevante ai fini della programmazione economica e siano sottoposti ai controlli di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 31.

(Informazioni e dati in relazione ai compiti del Comitato interministeriale per la programmazione economica e del Ministero)

Gli organi della pubblica Amministrazione e gli enti pubblici sono tenuti a fornire al Comitato interministeriale per la programmazione economica e al Ministero del bilancio e della programmazione economica le informazioni, i dati e gli elementi che vengano ad essi richiesti in relazione ai compiti che sono demandati al Comitato ed al Ministero medesimo ed ai fini dell'elaborazione, attuazione e verifica del programma economico nazionale.

Art. 32.

(*Abrogazione di disposizioni legislative*)

Sono abrogati gli articoli 2 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 407, il decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 novembre 1947, n. 1584, nonchè ogni altra norma contraria o incompatibile con la presente legge, la quale entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 33.

(*Spese per il primo funzionamento del Ministero, del Comitato interministeriale per la programmazione economica e dell'Istituto di studi per la programmazione economica*)

Fino all'approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, alle spese occorrenti sarà provveduto con gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio, nonchè con i fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i servizi del Comitato interministeriale per la ricostruzione (C.I.R.), che saranno trasferiti, in uno con le disponibilità esistenti in conto residui, allo stesso stato di previsione del Ministero del bilancio.

Alle nuove spese, valutate per l'anno finanziario 1966 in lire 100.000.000, sarà provveduto mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario; all'onere di lire 250 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 29 per le spese di funzionamento dell'Istituto di studi per la programmazione economica nell'anno finanziario 1966, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto allo stesso capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 1967

SARAGAT

MORO — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

TABELLA *A*

Ruolo della carriera dei consiglieri economici

Qualifica	Numero	Tabella di equiparazione ai soli fini del trattamento economico
Cons. ec. 1ª cl.	6	Ispettore Generale Capo
Cons. ec. 2ª cl.	24	Ispettore Generale
Cons. ec. 3ª cl.		Direttore di Divisione
TOTALE . . .	30	

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 1967.

Scioglimento del Consiglio comunale di Montesarchio (Benevento).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Montesarchio, sorto dalle elezioni del 12 giugno 1966, si è dimostrato organicamente incapace di funzionare, non avendo provveduto — nonostante i numerosi tentativi esperiti e la formale diffida del prefetto — ad eleggere il sindaco e la Giunta.

E' la terza volta che nel giro di pochi anni si verifica una situazione del genere, dato che le precedenti rappresentanze elette il 6 novembre 1960 e il 22 novembre 1964, sono state sciolte, per analoghi motivi, con provvedimenti del 12 marzo 1964 e del 21 maggio 1965, rispettivamente.

Anche ora, infatti, gli schieramenti minoritari in cui è risultato diviso il nuovo Consiglio comunale non sono riusciti a raggiungere un'intesa che consentisse, attraverso la formazione di una coalizione di maggioranza, la costituzione degli organi ordinari.

Dopo che ben sei adunanze, all'uopo tenute nei giorni 23 e 30 luglio, 25 agosto, 24 settembre, 15 e 20 ottobre 1966, erano risultate infruttuose, il prefetto ha disposto d'ufficio due ulteriori sedute del Consiglio, in prima e seconda convocazione, con decreto del 29 ottobre fatto notificare a tutti i consiglieri e contenente l'espressa diffida, ai sensi dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale, a provvedere alla elezione del sindaco e della Giunta.

Ad onta di tale diffida anche le nuove sedute, fissate per il 12 e 19 novembre 1966, non hanno approdato ad un risultato concreto, essendo mancato i numero legale di presenti.

Considerato che la situazione non presenta alcun sintomo di positiva evoluzione, il prefetto ha rappresentato la necessità di far luogo, ancora una volta, allo scioglimento della civica rappresentanza di Montesarchio, ai sensi del citato art. 323.

Attesa la manifesta inadempienza del predetto Consiglio comunale — malgrado la formale diffida del prefetto — in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 18 gennaio 1967.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Montesarchio ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del dott. Paolo De Dominicis, funzionario di prefettura.

Roma, addì 16 febbraio 1967

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il Consiglio comunale di Montesarchio (Benevento) non ha eletto il sindaco e la Giunta, omettendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'Amministrazione.

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 18 gennaio 1967;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Montesarchio è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Paolo De Dominicis è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1967

SARAGAT

TAVIANI

(2352)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 1967.

Scioglimento del Consiglio comunale di Alba Adriatica (Teramo).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Alba Adriatica, al quale la legge assegna 20 membri, risultò composto, dopo le elezioni del 22 novembre 1964, di vari gruppi di diversa ispirazione politica, singolarmente privi di una determinante consistenza numerica.

In seguito a laboriose trattative, venne raggiunta, fra quattordici consiglieri, un'intesa sulla base della quale fu possibile fare luogo alla costituzione degli organi di amministrazione.

Peraltro, in seno alla coalizione di maggioranza, non tardarono a manifestarsi divergenze di vedute allo svolgimento della azione amministrativa.

Nell'ottobre del 1965, si dimisero dalle cariche ricoperte in seno alla Giunta gli esponenti di uno dei gruppi da cui essa era stata espressa, mentre una proposta di sfiducia, nei confronti del sindaco, ottenne 9 voti favorevoli ed altrettanti contrari.

Reintegrata la Giunta con l'elezione di due elementi di uno dei gruppi della maggioranza. diverso da quello di appartenenza dei dimissionari, ebbe inizio un periodo di rallentata attività consiliare.

Poi, nel maggio e nel giugno del 1966, sopravvennero le dimissioni di altri due assessori: la Giunta municipale — nei cui confronti fu votata la sfiducia, da parte del Consiglio — rimase appoggiata da una base consiliare minoritaria; e poichè i gruppi dell'opposizione non riuscirono ad esprimere una valida alternativa maggioritaria, l'attività fu ridotta all'ordinaria amministrazione.

In tale situazione, restò senza esito un invito prefettizio rivolto al sindaco di Alba Adriatica ed inteso a sollecitare gli adempimenti necessari per la convocazione del Consiglio ai fini dell'esame del bilancio 1966, per l'approvazione del quale il termine di legge era già da lungo tempo scaduto.

Una nuova analoga sollecitazione telegrafica fu allora inviata dal prefetto al sindaco ma nell'adunanza consiliare che fu, conseguentemente, tenuta, il Consiglio respinse, a maggioranza, il progetto di bilancio 1966.

Pertanto, il prefetto, allo scopo di porre il Consiglio comunale inequivocabilmente di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, convocò, d'ufficio, l'organo consiliare ai fini dell'approvazoine del bilancio e della sostituzione degli assessori dimissionari.

Nel relativo decreto, fatto notificare a tutti i consiglieri, fu inserita l'esplicita comminatoria dello scioglimento del Consiglio comunale, nel caso di persistente carenza, da parte dello stesso organo, in ordine ai predetti adempimenti.

Neppure tale esperimento ebbe esito positivo, in quanto, nell'adunanza consiliare del 10 dicembre u. s., il bilancio fu nuovamente rigettato (11 voti contrari, 8 favorevoli e 1 astenuto), mentre l'argomento relativo alla sostituzione degli assessori dimissionari venne rinviato *sine die*.

Ritenendo in tal modo acquisita la prova circa la incapacità del Consiglio di risolvere la crisi interna che ne paralizza l'attività, il prefetto ha proposto — ai sensi dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale — lo scioglimento di quella civica rappresentanza, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di essa ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, a norma dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Al riguardo si rileva che il Consiglio comunale di Alba Adriatica — malgrado i richiami del prefetto — non è stato in grado di superare la crisi da cui è travagliato e che, pregiudicando il normale funzionamento dell'organo consiliare, lo ha reso carente anche in ordine al fondamentale adempimento del bilancio di previsione per l'esercizio 1966.

Si osserva, altresì, che un eventuale rimedio in via sostitutiva non costituirebbe, nella specie, strumento adeguato ad operare in modo risolutivo sulle cause di fondo di una crisi collegata con la mancanza di una maggioranza consiliare.

Si ritiene, pertanto, che ricorrano pienamente gli estremi per far luogo alla proposta misura dello scioglimento del predetto organo.

In tali sensi si è anche pronunziato il Consiglio di Stato con il parere espresso nell'adunanza del 18 gennaio 1967.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Alba Adriatica ed alla nomina di un commissario straordinario, per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del dott. Calogero Di Maira, funzionario di prefettura.

Roma, addì 16 febbraio 1967

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il Consiglio comunale di Alba Adriatica (Teramo), travagliato da un'insanabile crisi interna, si è dimostrato incapace di assicurare il normale svolgimento dell'attività amministrativa, restando carente, malgrado il formale richiamo del prefetto, in ordine al fondamentale adempimento del bilancio 1966;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 18 gennaio 1967;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Alba Adriatica (Teramo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Calogero Di Maira, funzionario di prefettura, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1967

SARAGAT

TAVIANI

(2351)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1966.

Determinazione, ai fini degli assegni familiari, del valore delle prestazioni in natura corrisposte a titolo ed in sostituzione della mensa aziendale ai lavoratori dipendenti dalle aziende industriali della provincia di Belluno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corrisposte a titolo ed in sostituzione della mensa aziendale ai lavoratori dipendenti dalle aziende industriali della provincia di Belluno è determinato come segue:

1° piatto	L.	25
2° piatto	»	35
due piatti	»	60

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 maggio 1966

p. *Il Ministro*: DI NARDO

(2111)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1966.

Modificazioni al decreto ministeriale 9 settembre 1964, relativo all'istituzione e funzionamento di classi di scuola secondaria di primo grado con insegnamento televisivo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 9 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1964, registro n. 79, foglio n. 66, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 315 del 21 dicembre 1964, con il quale, in esecuzione dell'art. 10, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sono state dettate norme per la istituzione e il funzionamento di classi di scuola media con insegnamento televisivo;

Considerata la necessità di assicurare agli alunni di dette classi una assistenza didattica più qualificata ed intensa, in rapporto alla riduzione delle lezioni teletrasmesse a partire dall'anno scolastico 1966-67;

Decreta:

Articolo unico.

I commi primo, secondo e terzo dell'art. 6 del decreto interministeriale 9 settembre 1964, citato nelle premesse, **sono soppressi e sostituiti dai seguenti:**

« Al fine di assicurare le condizioni per un proficuo ascolto delle lezioni da parte degli alunni e per la necessaria integrazione di queste ultime, il preside della scuola cui sono aggregati i posti di ricezione con insegnamento televisivo provvede alla nomina di « coordinatori », utilizzando gli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali relative agli insegnamenti impartiti nelle scuole medie, che non abbiano ottenuto le nomine ai sensi dell'ordinanza ministeriale sul conferimento degli incarichi e delle supplenze.

Per le tre classi (1ª, 2ª e 3ª) di un corso completo sono nominati quattro coordinatori, dei quali tre inclusi nella graduatoria provinciale di materie letterarie e di lingue straniere e uno incluso nelle graduatorie relative alle restanti materie impartite nella scuola media. Nel caso in cui il posto di ricezione televisiva funzioni con due classi, sono nominati tre coordinatori, dei quali due inclusi nelle graduatorie di materie letterarie e di lingue straniere e uno in quelle relative alle restanti materie. Qualora sia una sola la classe funzionante, sono nominati due coordinatori, dei quali uno incluso nelle graduatorie di materie letterarie o di lingue straniere e l'altro in quelle relative alle restanti materie.

In mancanza di aspiranti di cui ai commi precedenti il preside provvede alla nomina dei coordinatori con l'osservanza delle norme previste dall'ordinanza ministeriale sul conferimento degli incarichi e delle supplenze ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 settembre 1966

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1967
Registro n. 5 *Pubblica istruzione, foglio n.* 308

(1901)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1967.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica della ditta « Lirca », sita in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 2891 in data 2 ottobre 1961, con il quale la ditta Lirca fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Milano, via privata Druso n. 2 specialità medicinali chimiche purchè registrate;

Vista la comunicazione in data 17 ottobre 1966, con la quale la ditta suindicata ha dichiarato di voler rinunciare all'autorizzazione concessa alla propria officina con il decreto sopraindicato;

Visti gli articoli 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422 e l'art. 164 del predetto testo unico;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata nei confronti della ditta Lirca l'autorizzazione a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Milano via privata Druso n. 2, specialità medicinali chimiche, concessa con il decreto ministeriale n. 2891 in data 2 ottobre 1961.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 6 febbraio 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(1902)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1967.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° ottobre 1975.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 118 della legge 23 aprile 1966, n. 218 e l'art. 5 della legge 6 agosto 1966, n. 626;

Visto il decreto ministeriale 5 settembre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 6 successivo, concernente l'emissione dei buoni del Tesoro novennali 5 % a premi di scadenza 1° ottobre 1975;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° ottobre 1975, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono distinti in nove tagli, per il rispettivo capitale nominale di lire cinquemila, diecimila, ventimila, cinquantamila, centomila, cinquecentomila, un milione, cinque milioni e dieci milioni.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di diciotto cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le diciotto cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su tre colonne di sei cedole ciascuna, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1, di scadenza 1° aprile 1967 a quella n. 18, di scadenza 1° ottobre 1975.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana rappresenta un particolare dell'Opera di Pierre Paul Rubens: « Romolo e Remo allattati dalla lupa », in formato grande nel corpo del titolo, in formato ridotto in ogni cedola.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è limitato da una cornice floreale sostenuta in basso da una formella con ornamenti dello stesso genere e scudo centrale; all'interno una targa delimitata in alto da un motivo ornamentale architettonico ad ovoli, che segue l'andamento del timpano e si appoggia a due mensole schiacciate, tra le quali vi è la riproduzione, a tratteggio finissimo, dello stesso particolare del quadro di Pierre Raul Rubens usato per la filigrana; alla base della targa, nelle due parti estreme che sporgono, vi sono due motivi decorati architettonici identici, ottenuti con una successione di gocce.

Il fondino del corpo del titolo, eseguito con tratteggio a motivi simmetrici ripetuti e limitato a sinistra, in basso e a destra da striscette a disegni di linea semplice, è interrotto, in basso, a sinistra, da uno spazio circolare a linee ondulate con fondino a tinta leggerissima, riservato al bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana » in una cornicetta a perline.

Sul fondino del corpo del titolo, dall'alto verso il basso, sono stampate le seguenti leggende « Repubblica Italiana - Direzione Generale del Debito Pubblico - Buoni del Tesoro Novennali 5 % - a premi - di scadenza 1° ottobre 1975 - Legge 23 aprile 1966, n. 218, Legge 6 agosto 1966, n. 626 e Decreto ministeriale 5 settembre 1966 - Titolo appartenente alla serie (numero della serie) del capitale nominale di lire (importo in lettere) rappresentante (segue l'indicazione del numero, in lettere) Buoni unitari - di lire cinquemila ciascuno (seguono il numero o i numeri di iscrizione del titolo) - fruttante l'interesse annuo di lire (importo in lettere) - iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° ottobre 1966 - Roma, 1° ottobre 1966 - Il Direttore Generale (Gagliardo) - V° per la Corte dei conti (C. Danusso) - Il Direttore di Divisione (F. D'Amico) - N. 564.000 di pos. (Serie IV) ».

Art. 4.

Il rovescio del corpo del titolo, a tratteggio trasversale, reca, su fondino a mezza tinta, un pannello a forma rettangolare a motivi floreali stilizzati.

Nel rovescio del corpo del titolo, sono stampate, in alto, le principali norme che regolano i buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° ottobre 1975; al centro la leggenda « Annotazioni relative al pagamento dei premi », seguita da apposito spazio; in basso, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta a motivi simmetrici ripetuti, interrotta, in alto, dalla leggenda « Direzione Gen. del Debito Pubblico ».

Il fondino, simile a quello del corpo del titolo, reca a sinistra e a destra, in alto, due spazi quadrangolari a tratteggio finissimo ondulato (recanti rispettivamente l'indicazione della serie e la data di pagabilità seguita dall'importo della cedola, in cifre), nonchè, in basso, verso destra, altro spazio circolare, a fondino ondulato, riservato al bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

Agli angoli superiori della cornice, dentro ciascuno dei due spazi quadrangolari, è ripetuto, in apposito quadratino bianco, il numero cedolare.

Sul fondino sono riportate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende « Buoni del Tesoro Novennali 5 % - a premi - di scadenza 1° ottobre 1975 - Legge 23 aprile 1966, n. 218, Legge 6 agosto 1966, n. 626 e Decreto Ministeriale 5 settembre 1966. Seguono le indicazioni della scadenza e dell'importo della cedola (in lettere e, fra parentesi, in cifre) nonchè del numero o dei numeri di iscrizione dei buoni unitari rappresentati dal titolo.

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca, al centro, una composizione a forma di losanga, a motivi ornamentali stilizzati, che racchiude, al centro, in uno spazio circolare bianco, il numero cedolare.

Sopra tale losanga è riportata la leggenda « B.T.N. 5 % - 1° ottobre 1975 ».

Art. 7.

La stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è eseguita in colore diverso per ciascun taglio, e precisamente:

per i titoli da L. 5.000 in blu;
per i titoli da L. 10.000 in rosso-bruno;
per i titoli da L. 20.000 in arancione;
per i titoli da L. 50.000 in verde-smeraldo;
per i titoli da L. 100.000 in bruno;
per i titoli da L. 500.000 in grigio-lavagna;
per i titoli da L. 1.000.000 in viola-malva;
per i titoli da L. 5.000.000 in bruno-seppia;
per i titoli da L. 10.000.000 in verde-pisello.

La carta filigranata dei tagli da lire cinque milioni e dieci milioni è colorata litograficamente, rispettivamente, in giallo avorio e in giallino.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione, la serie e le firme nel prospetto del corpo del titolo nonchè la serie e la numerazione nelle cedole sono impresse tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Art. 8.

I modelli dei titoli al portatore considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1967

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1967
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 199

(2358)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1967.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa edile lavoranti carpentieri, con sede in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 22 dicembre 1966 alla Società cooperativa edile lavoranti carpentieri con sede in Milano, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa edile lavoranti carpentieri con sede in Milano, costituita per rogito notaio dott. Gherardo Cazzaniga in data 22 febbraio 1953 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Carlo Baruffi ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1967

Il Ministro: Bosco

(1930)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1967.

Composizione del Consiglio nazionale del notariato.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Viste le leggi 3 agosto 1949, n. 577, istitutiva del Consiglio nazionale del notariato e 20 febbraio 1956, n. 58, modificativa della precedente;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 1965, con cui sono stati decisi i ricorsi proposti in ordine ai risultati elettorali della 13ª zona, e 13 aprile, con cui sono stati proclamati eletti i 15 notai membri del Consiglio nazionale del notariato;

Vista la decisione del Consiglio di Stato, Sezione IV, 1° dicembre 1965, con cui, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal notaio Nunzio Arrigo, sono stati annullati i due predetti decreti, il primo in quanto accoglieva i ricorsi proposti dal notaio Biagio Bellassai e dal Consiglio notarile di Siracusa avverso le elezioni svoltesi presso i Collegi notarili di Messina e Ragusa, ed il secondo limitatamente al punto in cui, conseguenzialmente, proclamava eletto membro del Consiglio nazionale del notariato per la 13ª zona il dott. Bellassai;

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1966, con cui in esecuzione della predetta decisione, è stato proclamato eletto a membro del Consiglio nazionale del notariato per la 13ª zona, in luogo del notaio Biagio Bellassai, il notaio Nunzio Arrigo;

Vista la sentenza della Corte di cassazione, Sezioni unite, 26 novembre 1966, n. 2802, che ha cassato, per difetto di giurisdizione, la menzionata decisione del Consiglio di Stato;

Ritenuto che, venuta meno detta decisione, sia rimasto affetto da invalidità sopravvenuta il decreto ministeriale 5 gennaio 1966, che, in quanto di essa esecutivo, la presupponeva;

Ritenuto che, conseguenzialmente al venire meno della decisione che annullava i decreti 12 e 13 aprile 1965, sopra richiamati, questi riprendono efficacia;

Viste le deduzioni del notaio Arrigo, secondo cui, avendo la Cassazione qualificato la questione controversa come di diritto soggettivo, e quindi non rientrante fra le questioni di « validità delle operazioni elettorali », di cui all'art. 10 secondo comma, della legge 3 agosto 1949, n. 577, ed essendo i poteri dell'Amministrazione

limitati, secondo la letterale espressione della norma, al controllo di detta validità, l'Amministrazione stessa non avrebbe potuto prendere in esame la questione del diritto di elettorato degli esercenti temporanei, con la conseguenza che la proclamazione del risultato delle elezioni andava, e andrebbe tuttora fatta, senza eliminare i voti di detti esercenti temporanei;

Ritenuto che a prescindere dalla inaccettabilità di tale interpretazione della norma, che, invece, è sicuramente attributiva all'Amministrazione del potere di controllare la legittimità della intera attività elettorale, sia sotto il profilo sostanziale che sotto quello formale, involga essa posizioni di diritto soggettivo o di interessi legittimi, quand'anche volesse accogliersi la tesi del notaio Arrigo, ciò comporterebbe che l'Amministrazione dovrebbe previamente annullare di ufficio i decreti 12 e 13 aprile 1965 (automaticamente ripristinati, per quanto innanzi esposto), per il che non ricorre alcuno dei motivi d'interesse pubblico richiesti dalla costante giurisprudenza;

Annulla

il decreto ministeriale 5 gennaio 1966;

Dichiara

validi ed efficaci i decreti ministeriali 12 e 13 aprile 1965.

Roma, addì 16 febbraio 1967

Il Ministro: REALE

(2350)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1967.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 9 agosto 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia;

Vista la nota n. 1888 dell'11 febbraio 1967, con la quale la prefettura di Milano comunica che il perito ind. Piervirgilio Ortolani ha rassegnato le proprie dimissioni, quale rappresentante dei lavoratori in seno al Comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia, e che in sua vece la Unione sindacale provinciale di Milano della Confederazione italiana sindacati lavoratori ha designato il dott. Roberto Romei;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia il per. ind. Piervirgilio Ortolani, dimissionario, con il dott. Roberto Romei.

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Roberto Romei è chiamato a far parte, quale rappresentante dei lavoratori, del Comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia, in sostituzione del per. ind. Piervirgilio Ortolani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1967

Il Ministro: PIERACCINI

(1967)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa agricola di consumo, con sede in Torre S. Maria (Sondrio).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 febbraio 1967, i poteri conferiti al rag. Leonardo Manca, commissario governativo della Società cooperativa agricola di consumo, con sede in Torre S. Maria (Sondrio) sono stati prorogati fino al 6 agosto 1967.

(2114)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Termini Imerese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1967, il comune di Termini Imerese (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 201.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2010)

Autorizzazione al comune di Paternò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1967, il comune di Paternò (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 258.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2011)

Autorizzazione al comune di Roccasicura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1967, il comune di Roccasicura (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.224.175, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2006)

Autorizzazione al comune di San Pietro Avellana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1967, il comune di San Pietro Avellana (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.706.226, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2007)

Autorizzazione al comune di Calvanico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1967, il comune di Calvanico (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.232.127, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2012)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 42

Corso dei cambi del 1° marzo 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	625,17	625 —	625,05	625,05	624,97	625,17	625,01	625,05	625,17	625 —
$ Can.	577,49	577,50	577,25	577,40	577,40	577,77	577,40	577,40	577,77	577,50
Fr. Sv.	144,14	144,14	144,16	144,16	144,15	144,13	144,16	144,16	144,13	144,13
Kr. D.	90,29	90,25	90,36	90,36	90,25	90,29	90,35	90,36	90,29	90,29
Kr. N.	87,39	87,39	87,42	87,415	87,40	87,39	87,395	87,415	87,39	87,39
Kr. Sv.	120,92	120,94	120,95	120,96	120,95	120,94	120,95	120,96	120,94	121,02
Fol.	173,10	173,08	173,10	173,115	173,10	173,07	173,10	173,115	173,07	173,07
Fr. B.	12,57	12,566	12,57	12,5685	12,565	12,56	12,57	12,5685	12,56	12,565
Franco francese	126,33	126,26	126,31	126,305	126,25	126,31	126,30	126,305	126,31	126,27
Lst.	1745,84	1746,75	1746,75	1746,95	1746,50	1745,90	1746,70	1746,95	1745,90	1746,70
Dm. occ.	157,28	157,31	157,35	157,325	157,25	157,28	157,32	157,325	157,38	157,30
Scell. Austr.	24,19	24,19	24,1890	24,19125	24,10	24,19	24,1915	24,19125	24,19	24,19
Escudo Port.	21,78	21,78	21,7750	21,79	21,75	21,79	21,78	21,79	21,79	21,79
Peseta Sp.	10,43	10,42	10,43	10,42625	10,43	10,42	10,426	10,42625	10,43	10,425

Media dei titoli del 1° marzo 1967

Rendita 5 % 1935	105,90
Redimibile 3,50 % 1934	100,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,375
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,275
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,35
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,075
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,275
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,325
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,325
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,15
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,175
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,10

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° marzo 1967

1 Dollaro USA	625,03
1 Dollaro canadese	577,40
1 Franco svizzero	144,16
1 Corona danese	90,355
1 Corona norvegese	87,405
1 Corona svedese	120,955
1 Fiorino olandese	173,107
1 Franco belga	12,569
1 Franco francese	126,302
1 Lira sterlina	1746,825
1 Marco germanico	157,322
1 Scellino austriaco	24,191
1 Escudo Port.	21,785
1 Peseta Sp.	10,426

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

La data del decreto relativo alla nomina di un commissario straordinario presso la S.p.A. Carbonari, con sede in Todi (Perugia), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1967, deve leggersi, sia nel sommario che nel testo: « 2 dicembre 1966 » e non « 16 dicembre 1966 ».

(2341)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio estero ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio Italiano dei Cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle Banche autorizzate a fungere da agenzie di questa con la seguente circolare:

A - 176 del 7 febbraio 1967 - Proroghe dell'impegno di regolamenti posticipati a fronte di esportazione.

(2093)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Pavia ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Pavia n. 51005/I del 10 gennaio 1967, l'Università di Pavia è stata autorizzata ad eccettare la donazione della somma di L. 6.115.810, da investire in obbligazioni Opere Pubbliche 6% del valore nominale di L. 100 cadauna, disposta in suo favore dal prof. Silvio Cinquini in nome e per conto del Comitato promotore, per l'istituzione di due premi di studio biennali intitolati « prof. Vittorio Emanuele Galafassi ».

(1975)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1966, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1967, registro n. 8 Pubblica istruzione, foglio n. 222, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto in data 6 maggio 1963 dalla prof.ssa Lisena Margherita avverso la decisione n. 6210 in data 9 novembre 1962, con la quale la Commissione dei ricorsi operante presso il Provveditorato agli studi di Bari ha respinto il ricorso della professoressa Lisena riguardante il conferimento di incarico per l'insegnamento di musica e canto.

(1964)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente effettivo e di uno supplente della Commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte di appello di L'Aquila.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile successivo, con il quale sono state nominate le Commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale per l'anno 1966;

Letta la nota del 14 gennaio 1967, n. 1431/19, del presidente della Corte di appello di L'Aquila, con la quale di comunica il trasferimento alla Corte di appello di Lecce del sostituto procuratore generale dott. Carlo Primiceri e si propone in sostituzione dello stesso, il dott. Armando Troise, procuratore della Repubblica di L'Aquila, attuale componente supplente, a componente effettivo, e la nomina del dott. Martino Ferraiuolo, sostituto procuratore generale presso detta Corte, a componente supplente della Commissione presso la Corte medesima;

Poichè occorre procedere a tali sostituzioni;

Decreta:

Il dott. Armando Troise, procuratore della Repubblica di L'Aquila e il dott. Martino Ferraiuolo, sostituto procuratore generale presso la stessa Corte, sono nominati rispettivamente componente effettivo e componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore legale presso detta Corte.

Roma, addì 30 gennaio 1967

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1967
Registro n. 5 Grazia e giustizia, foglio n. 351

(1962)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI POTENZA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Potenza.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2082 del 13 aprile 1966, con il quale fu bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Senise;

Considerato che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni e le proposte formulate dagli enti ed uffici interessati ai sensi di legge;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in premessa specificato è costituita come appresso:

Presidente:

Leone dott. Leonida, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Arciello dott. Corrado, vice-prefetto ispettore della prefettura di Potenza;

Grosso prof. Enea, direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Bari;

Malaguzzi Valeri prof. Claudio, direttore dell'Istituto di patologia medica dell'Università di Bari;

Scozzarella dott. Enzo, medico provinciale superiore del Ministero della sanità;

Di Pietro dott. Modestino, ufficiale sanitario di Potenza.

Assumerà le funzioni di segretario il dott. Antonio Balestrino, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Potenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini di legge.

Potenza, addì 21 febbraio 1967

Il medico provinciale: GIUFFREDA

(2145)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROMA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Roma.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 12021, in data 3 ottobre 1966, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli e per esami, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Roma al 30 novembre 1965;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni prescritte dalle disposizioni in vigore;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Roma al 30 novembre 1965, è costituita come segue:

Presidente:

Pierro dott. Vittorio, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Valeri dott. Francesco, direttore di sezione della prefettura di Roma;

Del Vecchio dott. prof. Vittorio, direttore dell'Istituto di igiene della Università di Roma;

Bufano dott. prof. Michele, direttore dell'Istituto di patologia medica dell'Università di Roma;

Pirisi dott. Ignazio, medico provinciale capo;

Colitti dott. Giovanni, ufficiale sanitario del comune di Velletri.

Segretario:

Colaiacomo dott. Enzo, consigliere di prima classe del Ministero della sanità.

La Commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Roma e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio dei Comuni interessati ed in quello della Prefettura e dell'ufficio del medico provinciale di Roma.

Roma, addì 16 febbraio 1967

Il medico provinciale: DEL VECCHIO

(2123)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ANCONA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i decreti n. 1657 del 14 marzo 1966 e n. 4776 del 30 agosto 1966, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 9 settembre 1966, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi ai concorrenti risultati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti alla data del 30 novembre 1964;

Ritenuto che il dott. Saturni Franco, vincitore della condotta medica di Monteroberto - Capoluogo, è stato dichiarato dimissionario per non aver assunto servizio nel termine prefissogli, decorrente dalla notifica della partecipazione di nomina, come da atto deliberativo n. 13 in data 12 febbraio 1967 della G. M. del Comune suddetto;

Visto l'ordine delle preferenze indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione al concorso e che seguono immediatamente nella graduatoria di merito;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, numero 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Neri Norveo è dichiarato vincitore della condotta medica di Monteroberto - Capoluogo.

Il sindaco del suddetto Comune è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato ai sensi di legge.

Ancona, addì 22 febbraio 1967

Il medico provinciale: CAPPUCCILLI

(2146)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NOVARA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Novara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 0694 in data 8 marzo 1966, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni di questa Provincia al 30 novembre 1965;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con proprio decreto n. 6747 del 6 ottobre 1966;

Riconosciuto regolare il procedimento del concorso;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee nel concorso indicato in premessa:

1. Scarello Rosalba . . . . . punti 54,365 su 120
2. Ghiglieri Franca . . . . . » 52,575 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della Prefettura, di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Novara, addì 17 febbraio 1967

Il medico provinciale: CATANIA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito delle candidate risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni di questa Provincia;

Viste le domande delle candidate con l'indicazione delle sedi in ordine di preferenza;

Visto il proprio decreto n. 7265 del 5 ottobre 1966, con il quale le condotte ostetriche di Borgolavezzaro, Vespolate e Ghiffa sono state stralciate dal bando;

Visto il decreto prefettizio n. 57043 del 7 febbraio 1967, con il quale è stata riunita in consorzio con altro Comune la condotta di Pieve Vergonte inclusa nel bando sopracitato;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

1) Scarello Rosalba è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del Consorzio tra i comuni di Cambiasca - Aurano - Intragna - Caprezzo - Miazzina;

2) Ghiglieri Franca è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del Consorzio tra i comuni di: Malesco - Druogno - Re - Villette - Santa Maria Maggiore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della Prefettura, di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Novara, addì 17 febbraio 1967

Il medico provinciale: CATANIA

(1951)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.